

APPROFONDIMENTO CIVILE

Anatocismo bancario: cosa accade ai contratti antecedenti alla delibera CICR del 9 febbraio 2000

Data pubblicazione:	10/11/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Anatocismo bancario e contratti antecedenti alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000: necessità di nuova pattuizione e limiti alla modifica unilaterale

Descrizione

La Corte di Cassazione ribadisce che l'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 richiede una nuova pattuizione espressa, escludendo ogni effetto sanante delle clausole nulle o di modifiche unilaterali dell'istituto di credito. Analisi delle ordinanze n. 27460/2025, 9141/2020 e 7105/2020.

1. Introduzione: l'anatocismo bancario e la svolta della Delibera CICR del 2000

Il tema dell'anatocismo bancario - ossia la capitalizzazione periodica degli interessi a debito del correntista - rappresenta da anni uno dei nodi più complessi del diritto bancario italiano. L'intervento normativo del **D.Lgs. n. 342/1999**, art. 25, comma 2, e della successiva **Delibera CICR del 9 febbraio 2000**, ha segnato una svolta: il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ha disciplinato le modalità di produzione di interessi su interessi, stabilendo principi di **reciprocità, trasparenza e pattuizione espressa**. Tuttavia, l'applicabilità di tale disciplina ai **contratti di conto corrente stipulati prima della sua entrata in vigore** ha sollevato un articolato dibattito giurisprudenziale, oggi ulteriormente chiarito dall'**ordinanza n. 27460/2025** della Corte di Cassazione, Sezione I civile.

2. Il principio affermato dalla Cassazione: necessità di nuova pattuizione ex art. 7, comma 3, Delibera CICR

Con l'ordinanza **Cass., Sez. I, 14 ottobre 2025, n. 27460**, la Suprema Corte ha ribadito che:

«Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, né la modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, della Delibera stessa, occorrendo una nuova modificazione pattizia ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.»

Il ragionamento della Corte poggia su un duplice presupposto:

1. Le **clausole anatocistiche antecedenti alla Delibera** erano **nulle**, poiché in contrasto con l'art. 1283 c.c.;
2. La **Delibera CICR del 2000** non ha effetto sanante o retroattivo, ma consente la capitalizzazione solo **a partire da nuove pattuizioni conformi** alle sue previsioni.

Ne deriva che la banca, per poter applicare legittimamente interessi composti anche nei rapporti preesistenti, **deve ottenere un accordo espresso e bilaterale con il cliente**, non potendo ricorrere alla mera comunicazione unilaterale di modifica delle condizioni contrattuali.

3. La portata dell'art. 7, comma 3, della Delibera CICR del 2000

Il **comma 3 dell'art. 7** prevede che:

«Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.»

La Cassazione, con l'**ordinanza n. 7105/2020**, ha precisato che tale disposizione impone una **manifestazione di consenso espresso** da parte del correntista ogniqualvolta l'adeguamento alle nuove regole CICR comporti un **peggioramento delle condizioni economiche**, come accade nel caso dell'introduzione dell'anatocismo su basi più ampie. L'adeguamento automatico o unilaterale, anche se formalmente giustificato da esigenze di conformità normativa, non può prevalere sul principio di **tutela contrattuale del cliente bancario** e sul divieto di **peggioramento implicito** delle condizioni economiche già pattuite.

4. Effetti della nullità delle clausole anatocistiche: ricalcolo del saldo e rimesse solutorie

Quando le clausole anatocistiche vengono dichiarate nulle, il correntista ha diritto alla **ripetizione dell'indebito** per gli interessi indebitamente addebitati. In questo contesto, la Cassazione (ord. **n. 9141/2020**) ha chiarito che:

«Al fine di verificare se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e rideterminare il reale saldo passivo del conto.»

Tale ricostruzione è fondamentale per stabilire la **decorrenza della prescrizione** dell'azione di ripetizione: solo i versamenti **solutori**, cioè quelli che riducono un saldo effettivamente passivo, possono essere considerati pagamenti suscettibili di prescrizione; viceversa, i versamenti **ripristinatori** - che reintegrano l'affidamento - non costituiscono pagamenti in senso proprio.

5. Conclusioni: tra tutela del correntista e certezza dei rapporti bancari

Le più recenti pronunce della Suprema Corte confermano un orientamento volto a **rafforzare la posizione del cliente bancario** e a riaffermare il principio di **pattuizione bilaterale** come cardine dell'applicazione dell'anatocismo. In sintesi:

- L'anatocismo bancario **non può essere applicato automaticamente** ai contratti preesistenti alla Delibera CICR del 2000;
- È necessaria una **nuova pattuizione espressa** (art. 7, comma 3, Del. CICR);
- Le **modifiche unilaterali della banca** sono inefficaci;
- La **nullità delle clausole anatocistiche** comporta la **rideterminazione del saldo** e la verifica della natura solutoria delle rimesse.

Questa impostazione, oltre a garantire una maggiore **trasparenza nei rapporti di credito**, si pone in linea con la ratio del legislatore e con la costante esigenza di **equilibrio contrattuale** nel sistema bancario.

Approfondimento: Delibera CICR del 9 febbraio 2000

La **Delibera CICR del 9 febbraio 2000** è un importante atto di normazione secondaria adottato dal **Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR)** in attuazione dell'**art. 120 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993)**. Essa disciplina i **criteri di produzione di interessi sugli interessi (anatocismo)** nelle operazioni bancarie.

Contesto normativo

L'art. 120 TUB attribuisce al CICR il potere di stabilire **modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria**, incluse le modalità di capitalizzazione periodica. La Delibera del 9 febbraio 2000 fu emanata dopo l'entrata in vigore del TUB (1993) per regolare in modo uniforme le prassi bancarie, in particolare **la capitalizzazione trimestrale degli interessi**.

Contenuto principale della Delibera

1. Ambito di applicazione

La delibera si applica a **tutti i rapporti bancari** (conto corrente, mutuo, apertura di credito, ecc.) che prevedono la produzione di interessi attivi o passivi.

2. Parità di periodicità

La regola fondamentale introdotta è il **principio di parità di trattamento tra interessi attivi e passivi**:

Le banche possono capitalizzare gli interessi **solo se** la stessa periodicità viene applicata **sia agli interessi a debito che a credito** del cliente.

In pratica, se la banca applica la capitalizzazione trimestrale sugli interessi debitori del cliente, deve applicarla anche su quelli creditori.

3. Decorrenza della produzione di interessi sugli interessi

Gli interessi debitori capitalizzati **possono produrre ulteriori interessi** solo **dalla data successiva** alla loro scadenza, e **a condizione che il cliente ne sia stato previamente informato**.

4. Trasparenza

Le condizioni relative alla produzione e capitalizzazione degli interessi devono essere:

- **indicate nei contratti** in modo chiaro;
- **rese note al cliente** prima della conclusione del contratto.

5. Entrata in vigore

Le disposizioni della delibera sono entrate in vigore il **22 aprile 2000**. Gli intermediari dovevano adeguare i contratti in corso **entro il 30 giugno 2000**, con effetto **dal 1° luglio 2000**.

Effetti e successive modifiche normative

La delibera del 9 febbraio 2000 è stata **abrogata e superata** a seguito delle modifiche introdotte all'art. 120 TUB dal:

- **D.L. 70/2011 (c.d. "Decreto Sviluppo")**, che confermò la competenza del CICR;
- **Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013)**, che vietò espressamente l'anatocismo;
- **D.L. 18/2016**, convertito in **L. 49/2016**, che reintrodusse la possibilità di capitalizzazione **solo per interessi moratori e previo espresso accordo**;
- **Delibera CICR del 3 agosto 2016**, oggi vigente, che ha sostituito integralmente quella del 2000.

Sintesi finale

Aspetto	Delibera CICR 9.2.2000
Base normativa	Art. 120 TUB
Oggetto	Criteri di produzione e capitalizzazione degli interessi bancari
Principio chiave	Parità di periodicità tra interessi attivi e passivi
Entrata in vigore	22 aprile 2000
Abrogazione	Sostituita dalla Delibera CICR del 3 agosto 2016

